



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORIGINALE

UFFICIO: UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 08/06/2018

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -
RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA CLAUSOLA CAPITALE SOCIALE.

IL RESPONSABILE P.O.

Unità LL.PP. - Area Tecnica
Servizio Centrale di Committenza

Richiamata la determinazione n. 218 del 16.4.2018 del Dirigente dell'Area IV^ "Gestione del Territorio" - Responsabile dell'Unità III^ "Tutela del Territorio" del Comune di Monselice con la quale è stata approvata la documentazione relativa al servizio quadriennale di manutenzione del verde pubblico urbano dell'importo complessivo annuo di € 300.000,00 e quadriennale di € 1.200.000,00, disponendo l'avvio di una procedura aperta per l'appalto del servizio medesimo da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il valore assegnato al prezzo e all'aspetto qualitativo delle offerte;

Dato atto che con il medesimo provvedimento sono state demandate alla Centrale di Committenza le incombenze ed atti conseguenti relative alla procedura d'appalto;

Visto il Disciplinare di gara prot. n.15047 del 4.5.2017, pubblicato a norma di legge, che prevede la data del 14.6.2018 quale scadenza per la presentazione delle offerte;

Dato atto che il Disciplinare di gara prescrive quale requisito di ordine speciale "capacità economica-finanziaria" il possesso da parte delle ditte concorrenti di un capitale sociale di almeno € 500.000,00;

Atteso che sono pervenuti rilievi da parte di alcune ditte in merito al suddetto requisito che hanno evidenziato che la prescrizione a "*non presenta la par condicio dei partecipanti in caso di ditte individuali*" che non hanno capitale sociale ed il requisito appare "*incongruente se preteso da una società cooperativa, il cui capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito (art. 2525 codice civile) ed è costituito dalla somma delle quote o azioni possedute dai soci, di valore minimale pari a 25,00 €*";

Dato atto che, a seguito di richiesta di chiarimenti all'Ufficio Ambiente in ordine ai rilievi delle ditte, lo stesso ha riscontrato facendo presente che i requisiti di capacità economica finanziaria (fatturato e capitale sociale minimo) sono finalizzati a garantire l'affidabilità e la solidità del concorrente sotto il duplice profilo sia della capacità di sostenere finanziariamente la realizzazione dell'opera oggetto di affidamento sia della capacità di ristorare l'amministrazione nel caso di inadempimenti;

Atteso inoltre che, per quanto riguarda il rilievo delle ditte individuali che non hanno un capitale sociale, l'ufficio ha riscontrato che "*...ogni imprenditore individuale nel redigere il*

bilancio determina gioco forza il capitale. Tale elemento viene utilizzato come indicatore dello stato di benessere dell'impresa... ”;

Considerato che la prescrizione del disciplinare di avere un capitale sociale di almeno € 500.000,00 non trova un riscontro normativo specifico non essendo peraltro contemplata tra i requisiti di capacità economica e finanziaria previsti all'art. 83 del Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016) e relativo allegato XVII;

Considerato che con riferimento ai suddetti requisiti l'art. 83 del Codice stabilisce che gli stessi devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere un più ampio numero di partecipanti;

Valutato che ai concorrenti è già richiesto quali requisiti di capacità tecnica-professionale, economica e finanziaria:

- la presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente disciplinare” (art. 86, comma 4 e allegato XVII, parte I D. Lgs. 50/2016);
- di aver conseguito un fatturato globale annuo dell'impresa pari ad almeno l'importo a base d'appalto (€ 932.000,00) per ciascuno degli esercizi di bilancio 2014, 2015 e 2016;
- di aver svolto regolarmente negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) servizi analoghi a quelli oggetto di gara e precisamente servizi di manutenzione del verde urbano o similare per un importo medio annuo non inferiore a € 466.000,00 (IVA esclusa).
- il possesso della certificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) che documenti la qualificazione del concorrente in categoria di lavoro OS24 “verde e arredo urbano” - classifica III^;
- il possesso della certificazione del sistema di gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2015, ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001/2015 e sicurezza in conformità alla norma BS OHSAS 18001/2007;
- la disponibilità minima di risorse e mezzi richiesta per l'esecuzione dell'appalto;

Atteso che la prescrizione del disciplinare di un capitale sociale di almeno € 500.000,00 potrebbe apparire incongrua non trovando giustificazione né nell'importo del valore annuo del servizio (€ 233.000,00), né nella tipologia dei servizi oggetto dell'appalto (manutenzione delle aree verdi), “*trattandosi di servizi di tipo tradizionale che non richiedono particolari investimenti e che non presentano un particolare rischio di impresa...*” né nell'eventuale sovrapposizione finanziaria che deriverebbe all'impresa dall'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, considerato che, per effetto del pagamento posticipato a 60 giorni delle fatture trimestrali emesse dall'aggiudicatario, la sua massima esposizione finanziaria potrebbe ammontare a € 58.250,00 e che la stessa deve costituire ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (stimata in € 93.200,00) “*e che sarebbe, pertanto, di per sé idonea a garantire l'eventuale esposizione dell'impresa aggiudicataria rispetto al pagamento posticipato*” di tre mesi del servizio in questione (parere ANAC n. 152 del 9.9.2010);

Considerato che il capitale sociale, quale indicatore dei meri conferimenti dei soci, costituisce un'entità numerica rigida e pertanto non fornisce indicazioni rilevanti sulla vitalità e sulla capacità economico-finanziaria delle imprese apparendo sul punto più significativi i requisiti del fatturato e del patrimonio sociale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23.11.2002, n. 7255);

Valutato che come requisiti di partecipazione ne sono stati previsti in Disciplinare cumulativamente altri più significativi in punto di evidenziazione della capacità economico finanziario dell'impresa;

Ribadito che tale requisito non è specificatamente richiesto dalla normativa sugli appalti di

pubblici servizi e che nella specie l'Amministrazione ha esercitato il poter discrezionale di fissare elementi aggiuntivi ai fini della valutazione della capacità economico finanziaria delle imprese concorrenti;

Ritenuto che pertanto "in considerazione del complesso dei requisiti richiesti e della scarsa rilevanza del capitale sociale in punto di significatività della capacità economica dell'impresa" (cfr. TAR Veneto. Sez. I, Sentenza del 26.4.2003), di stralciare la suddetta prescrizione dal Disciplinare di gara, tenuto anche conto che tale richiesta "va a porsi come gravoso limite alla partecipazione alla gara senza perseguire una reale esigenza pubblica" (cfr. Sentenza TAR Veneto del 26.4.2003; TAR Lazio – Roma, Sezione II, 10.5.2016 n. 5470; TAR Campania – Napoli, Sezione I, 11.4.2013, n. 1924; TAR Lombardia – Milano, Sezione IV, 16.1.2017 n. 89);

Dato atto che è stato svolto con esito positivo il controllo di regolarità amministrativa così previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 8 del regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.01.2013;

Con i poteri derivanti dal Decreto Sindacale n. 28 del 31.12.2015 di attribuzione degli incarichi dirigenziali, dalle Leggi e dallo Statuto Comunale;

d e t e r m i n a

1) a parziale rettifica del punto del Disciplinare di gara prot. n. 15047 del 4.6.2018 relativo alla procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione quadriennale del verde pubblico:

- il punto 11.D.3) – pag. 8 - del Disciplinare di gara è soppresso;
- il punto 22.2.A.7.b) – pag. 18 - del disciplinare di gara è soppresso:

2) di dare atto che pertanto, per effetto della suddetta rettifica, non è più richiesto alle ditte concorrenti di avere un capitale sociale di almeno € 500.000,00 quale requisito di capacità economica – finanziaria;

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet comunale – Sezione Amministrazione Trasparente.

Visto: Si attesta la regolarità e la completezza dell'istruttoria relativa al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Massimo Scanferla

IL RESPONSABILE P.O.
UNITA' 1° E 2° - AREA TECNICA
Arch. Giuseppe Basso

VISTO: per la regolarità contabile/per l'attestazione della copertura finanziaria.

Monselice li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

